



COMUNE DI SCORZE'

Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 26/07/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA TARI TASSA SUI RIFIUTI - AI SENSI DELL'ART. 24, C.4 DEL D.LGS. 988/2022 E DELLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022

L'anno **2023** il giorno **26** del mese di **Luglio** alle ore 19.23 in Scorzè presso la Sala Consiliare della sede municipale, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, regolarmente comunicata, si è riunito in Seduta Pubblica di Ordinaria convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

| Nominativo | Presente | Nominativo | Presente |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|----------|
| MARCON NAIS | SI | CODATO CLAUDIO | SI |
| MESTRINER GIOVANNI BATTISTA | SI | TRANOSSI FRANCESCO | SI |
| MICHIELAN FEDERICO | SI | CAPPELLETTO ANNA MARIA | SI |
| MICHIELETTO FRANCESCO | SI | PAMIO ALESSIA | SI |
| MORETTO MARTINA | SI | ZUGNO DARIO | SI |
| PETTENA' ALAN | Assente giustificato | PIZZOLATO DANIELE | SI |
| RIGHETTO ANGELO | Assente giustificato | MORETTO MERY | SI |
| CHINELLATO PAOLA | SI | MANENTE GIANNINA | SI |
| MILANESE ILENIA | SI | | |

Presenti : 15 Assenti : 0 Assenti Giustificati : 2

Partecipa il Vice Segretario, DEPICOLZUANE ANTONELLA.

Il Presidente del Consiglio, MICHIELETTO FRANCESCO, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i consiglieri: CAPPELLETTO ANNA MARIA, MICHIELAN FEDERICO, PIZZOLATO DANIELE.

Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierno ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA TARI TASSA SUI RIFIUTI - A I SENSI DELL'ART. 24, C.4 DEL D.LGS. 988/2022 E DELLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi che seguono registrati su supporto magnetico la cui trascrizione viene riportata in allegato A);

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Visto l'art. 3, comma 4, della Legge Regione Veneto 31.12.2012, n. 52, in base alla quale “Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infra provinciali o interprovinciali, come riconosciuti e approvati dalla Giunta regionale, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino”;

Vista la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, sottoscritta il 24.11.2014 da tutti i 45 Comuni del Bacino territoriale Venezia;

Tenuto conto del ruolo assunto ai sensi dell'art. 1 comma 525 della L. 205/2017 dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che, a conclusione dell'attività istruttoria di propria competenza, ha approvato tra gli altri i seguenti atti regolatori:

- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (TITR)”;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)” con la quale vengono introdotti dal 1° gennaio 2023 nuovi standard minimi tecnici e contrattuali a carico di Comuni e Società affidatarie dei servizi di gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di migliorare il servizio e far convergere le diverse dimensioni territoriali verso standard comuni e omogenei a livello nazionale;

Richiamato l’Aggiornamento del Piano Regionale Veneto di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con DGRV n. 988 del 9 agosto 2022, ed in particolare quanto stabilito dall’allegato A0, art. 24 comma 4 che prevede tra le Competenze dei Consigli di Bacino, a specificazione di quanto già previsto dall’art.3, comma 6, LR 52/2012, le seguenti attività:

- *adozione del regolamento-tipo TARI unico a livello di bacino territoriale, per la successiva approvazione da parte dei comuni, nonché gli indirizzi, i criteri e le politiche unitarie per la determinazione delle tariffe del tributo da parte dei comuni;*
- *approvazione del Regolamento per l’applicazione della Tariffa Puntuale Corrispettiva, nonché l’approvazione delle relative Tariffe all’utenza in conformità alle disposizioni di ARERA. I Consigli di Bacino approvano un’unica regolamentazione e Tariffa di bacino, con facoltà di definire una loro articolazione territoriale in presenza di motivate differenze gestionali.*

Vista la Delibera dell’Assemblea di Bacino n. 04/2023 del 05 aprile 2023 (pervenuta al prot. c.le nr. 9141/2023), con la quale viene anche dato mandato al Direttore di condividere con i Comuni TARI il documento “**Indirizzi per l’adeguamento dei Regolamenti Tributari TARI**” per la gestione dei rifiuti urbani, relativo a:

1. Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico;
2. Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani;
3. Presentazione ed efficacia delle comunicazioni e consegna/restituzione attrezzature;
4. Dilazione dei versamenti su riscossione ordinaria;

Ritenuto necessario, a seguito dell’emanazione del Piano Regionale Veneto di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con DGRV n. 988 del 9 agosto 2022 e della deliberazione ARERA 15/2022, approvare le modifiche al Regolamento Comunale di disciplina della TARI – taxa sui rifiuti, allegato B del presente atto, in particolare gli articoli 9, 10, 14, 20, 27, 28, 32, 37;

Considerato che:

- l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento*»;
- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “*A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “*A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale*

propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”;

Ricordato che la Legge di bilancio 2023 (Legge 29.12.2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29.12.2022) ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025: il comma 775 dell'art. 1, infatti, prevede che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023, successivamente posticipato al 31 luglio 2023 con il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 maggio 2023;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento Comunale di disciplina della TARI, si rinvia alle norme vigenti e compatibili con il tributo, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

Visto il parere favorevole espresso dal collegio dei revisori dei conti in data 17/07/2023;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del Settore AA.GG.II. Tributi e Informatica e dal Responsabile del Settore Economico finanziario;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

| | |
|------------|--|
| Presenti | n. 15 |
| Favorevoli | n. 11 |
| Contrari | n. 0 |
| Astenuti | n. 4 (Pizzolato, Zugno, Manente, Moretto Mery) |
| Votanti | n. 11 |

Delibera

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le modifiche agli articoli 9, 10, 14, 20, 27, 28, 32, 37 contenute nell'allegato sub b) Regolamento Comunale di disciplina della TARI – taxa sui rifiuti in vigore dal 1° gennaio 2023, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, tributo istituito dall'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013;

2. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

3. Di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso, in atti, dall'Organo dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000;

4. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del AA.GG.II. Tributi e Informatica e del Responsabile del Settore Economico finanziario;

5. Di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 31**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA TARI TASSA SUI RIFIUTI - AI SENSI DELL'ART. 24, C.4 DEL D.LGS. 988/2022 E DELLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/07/2023

Il Responsabile di Settore
DEPICOLZUANE ANTONELLA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/07/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
DEPICOLZUANE ANTONELLA

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MICHIELETTO FRANCESCO

IL VICE SEGRETARIO
DEPICOLZUANE ANTONELLA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Scorzè. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Michieletto Francesco in data 18/08/2023
DEPICOLZUANE ANTONELLA in data 09/08/2023

DEREGISTRAZIONE INTEGRALE

PUNTO 13 ODG: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA TARI TASSA SUI RIFIUTI - AI SENSI DELL'ART. 24, C. 4 DEL D. LGS. 988/2022 E DELLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022.

Presidente del Consiglio Comunale Michieletto Francesco

Quattordicesimo punto all'ordine del giorno "Approvazione modifica regolamento comunale di disciplina Tari, tassa sui rifiuti e sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 988/2022 e della deliberazione Arera 15/2022". Per l'esposizione della delibera do la parola all'Assessore Luise. Grazie.

Assessore Luise Aldo

Grazie Presidente. Più che una esposizione della delibera faccio una brevissima sintesi del contenuto di questo adempimento che andiamo a svolgere. Come ben riportato nel testo della delibera in oggetto e presentato in Commissione, questa modifica il nostro regolamento Tari, così come in vigore dal 1° Gennaio 2021, è dovuto all'aggiornamento del Piano Regionale Veneto di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con delibera della Giunta Regionale del 9.8.22, quindi recente, e alla deliberazione dell'Arera del 18.1.22, n. 15 che ha introdotto dal 1° Gennaio di quest'anno nuovi standard minimi tecnici contrattuali a carico dei Comuni e dei gestori per i servizi sui rifiuti. Su iniziativa del Consiglio di Bacino Ambiente, coadiuvato da Veritas, il nostro ufficio tributi ha proposto la modifica molto tecnica degli artt. 9, 10, 14, 20, 27, 28 e 32, nonché l'art. 37 per la modifica conseguente della decorrenza e dell'efficacia del regolamento modificato che prima era 1° Gennaio '23, 1° Gennaio, scusi, '21 e adesso diventa 1° Gennaio '23. Approfittiamo dell'ultima possibilità il 31 Luglio di quest'anno, affinché il regolamento entri in vigore al 1° Gennaio di quest'anno, perché se lo approvassimo in Agosto, dovrebbe andare in vigore il 1° Gennaio 2024. Siccome c'è anche questa necessità di adeguare quello che ha previsto Arera, è bene fare questo adempimento che, ripeto, è molto, molto tecnico ed è stato verificato, sia dal il Consiglio di Bacino, sia da Veritas e sia dal il nostro ufficio tributi. Grazie.

Presidente del Consiglio Comunale Michieletto Francesco

Grazie Assessore. È aperta la discussione. Ci sono interventi? Consigliere Zugno, prego.

Consigliere Comunale Zugno Dario

Grazie Presidente. Beh, dunque sì, si tratta di, insomma, per lo più normative tecniche che sono un aggiornamento che, da quanto ci ha spiegato l'Assessore in Commissione l'altra sera, sono un po' standard. E adesso non voglio fare il solito che si lamenta però...

Presidente del Consiglio Comunale Michieletto Francesco

Però sì lamenti pure, Consigliere.

Consigliere Comunale Zugno Dario

Sarebbe bello poter partecipare alla, insomma, con delle idee, ai regolamenti, con delle proposte, quindi magari non riceverli 2 giorni prima del Consiglio Comunale, non è una critica nei confronti dell'Assessore Luise, anche perché i regolamenti sarebbero competenza della Commissione Bilancio. Però sì è una presa d'atto stasera, purtroppo è così, insomma. Grazie.

Presidente del Consiglio Comunale Michieletto Francesco

Grazie Consigliere. Ci sono altri interventi? Prego Assessore.

Assessore Luise Aldo

Si, solo per precisare al Consigliere Zugno che questo tipo di regolamenti non è che permettono un apporto, diciamo da parte di quelle che sono i Consiglieri. Tra l'altro è l'obiettivo di omologare in maniera provinciale quello che sono i regolamenti. Perché quando c'è poi una diatriba, una contestazione, specialmente con le aziende, sull'interpretazione di un regolamento e ogni regolamento di ogni Comune è diverso dall'altro anche per Veritas, che poi è la controparte dell'istanza di contestazione, diventa difficile. Anche l'associazione dei, diciamo, delle aziende, la Confcommercio, l'industria, ecc. hanno difficoltà a supportare i propri iscritti proprio per tutta questa diversificazione su cose minimali, dei regolamenti. Ma oramai su discorso dei rifiuti Arera è entrata a gamba tesa e intende spadroneggiare, avendo tra l'altro i tre poteri, perché ha il potere di legge perché ci impone le cose, il potere esecutivo, perché poi con le delibere le propaga e ha anche il potere giudiziario, perché se tu devi ricorrere, ricorri ad Arera. La politica ha creato un mostro e vogliamo che siano i tecnici a governarci. Allora qualcuno dice anche "Cosa serve la politica?" e io sono un semplice Assessore, mi adeguo un po' alle questioni che poi vengo rimproverato se tento di fare un po' politica, ma obiettivamente in questo momento...

(Voci fuori microfono)

Presidente del Consiglio Comunale Michieletto Francesco

Consigliere Codato, per cortesia lasciamo finire l'Assessore. Prego. Prego Assessore concluda. Consigliere Codato, la prego.

Assessore Luise Aldo

Era il mio concetto l'ho spiegato, credo e ringrazio il Consiglio e il Presidente.

Presidente del Consiglio Comunale Michieletto Francesco

Grazie Assessore. Eravamo in discussione, sì. Ci sono altri interventi in discussione? Non vedo altri interventi. Repliche? Immagino... sì, Consigliere Zugno, prego.

Consigliere Comunale Zugno Dario

No, non voglio replicare, solo da dare la mia solidarietà all'Assessore Luise per alcune espressioni che ha ricevuto stasera.

Presidente del Consiglio Comunale Michieletto Francesco

Altri interventi in replica? Altri interventi in replica? Non ne vedo. Dichiarazioni di voto? Passiamo alla messa in votazione della delibera. Quanto al quattordicesimo punto all'ordine del giorno "Approvazione modifica regolamento comunale di disciplina Tari, tassa sui rifiuti ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 988/2022 della deliberazione Arera 15/2022". Favorevoli? 11. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4. No, non serve l'immediata eseguibilità. Quindi il punto è approvato.

...omissis...

ART. 9

RIDUZIONE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.
2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di non servirsi del Gestore del servizio pubblico e di ricorrere al mercato deve essere comunicata, su modulo fornito dal Gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER.
3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro il termine previsto, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti; è fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili prevista dall'art. 1, comma 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013, e disciplinata dall'art. 10 del presente Regolamento.
4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per un periodo non inferiore a 2 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.
5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al Gestore del servizio pubblico entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.
6. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA, o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, e codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
7. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARI. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.
8. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero.
9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico devono presentare apposita richiesta al Gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dal Gestore stesso. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal Gestore del servizio pubblico, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.

ART. 10

RIDUZIONE PER AVVIO A RICICLO DI RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche che si servono del servizio pubblico, non essendosi avvalse della facoltà di cui all'art. 9 del presente Regolamento, possono avvalersi dell'articolo 1, comma 649, Legge n. 147/2013 avviando a riciclo i propri rifiuti direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore del servizio pubblico. Per tali utenze la parte variabile della tariffa è ridotta, a consuntivo, proporzionando le quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo alla quantità massima di rifiuti ascrivibile all'utenza sulla base del metodo parametrico utilizzato. La quota di tariffa variabile soggetta a riduzione è quella corrispondente alla percentuale di raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale - sulla base dei dati certificati da ARPAV (%RD Metodo DM 26/05/2016) e relativi al secondo anno precedente a quello di produzione dei rifiuti (a-2). L'operazione di riciclo è definita all'art. 183, comma 1 lettera u), del D.Lgs. 152/2006.
2. Per usufruire della riduzione di cui al presente articolo, le utenze interessate hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo, distinti per codice EER, e produrre al Gestore del servizio pubblico, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la riduzione, l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo o di messa in riserva dei rifiuti stessi. La mancata

- presentazione della documentazione entro tale termine comporta la decadenza del diritto alla riduzione.
3. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA, o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, e codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
 4. La riduzione di cui al presente articolo può essere riconosciuta solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti e non conferiti al servizio pubblico siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo ed è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani avviati autonomamente al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, quest'ultima ricavata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività svolta, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Ai fini del calcolo della riduzione saranno considerate esclusivamente le quantità di rifiuti differenziati prodotti dall'utenza. Non rientreranno, pertanto, nel calcolo della riduzione eventuali quantità di rifiuti urbani non differenziati (codice EER 200301) in quanto non riciclabili.

...omissis....

ART. 14

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il Gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'ARERA e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario che viene svolta dall'Ente territorialmente competente.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

...omissis....

ART. 20 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nei termini previsti dal successivo art. 28 comma 7.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo ci si attiene a quanto disposto all'art. 28 comma 7
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art.29.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto all'art. 28. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

ART. 27 VERSAMENTI

1. Il Comune, anche tramite il gestore, riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni in via ordinaria inviando ai contribuenti un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
2. E' demandato alla Giunta Comunale di stabilire il numero e le scadenze delle rate di pagamento, nonché di approvare i disciplinari e i protocolli d'intesa per lo svolgimento operativo delle attività da parte del Gestore.
3. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Il Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate ordinarie di cui al precedente comma 2:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni.
6. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00 (cento/00), fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
7. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso di pagamento.
8. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:
 - a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;

- b)degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
9. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 8 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione degli avvisi di pagamento per cause imputabili al Gestore.
 10. È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
 11. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

ART. 28

PRESENTAZIONE ED EFFICACIA DELLE DICHIARAZIONI

1. La dichiarazione di inizio occupazione o detenzione di locali o aree scoperte deve essere presentata **entro 90 giorni solari** dalla data di inizio del possesso, della detenzione o dell'occupazione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati da parte del Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti. Contestualmente, ove previsto dagli standard di servizio e salva l'ipotesi di utilizzo di attrezzature della precedente utenza, devono essere ritirate a cura dell'utente le attrezzature utili al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge), come meglio specificato nel "Regolamento di gestione dei rifiuti" e negli standard di servizio
2. Ai fini dell'applicazione della TARI, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi (salvo per quelle fattispecie in cui non sia diversamente specificato nel presente Regolamento), sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione.
3. Le variazioni che comportano un aumento di tariffa, devono essere dichiarate **entro 90 giorni solari** dal verificarsi dell'evento e producono effetti dal giorno di effettiva variazione.
4. Ferme restando le tempistiche di comunicazione previste all'art. 9 del presente Regolamento nel caso di uscita dal servizio pubblico, le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine stabilito al comma precedente. In caso di presentazione oltre il termine, la dichiarazione ha efficacia dalla data di presentazione.
5. Le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a conguaglio.
6. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare le variazioni del numero di componenti il nucleo familiare del dichiarante; devono invece essere comunicate eventuali convivenze nella medesima utenza di persone registrate in anagrafe con separato stato di famiglia.
7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve essere presentata entro **90 giorni solari** dal verificarsi dell'evento e deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. L'utente nella comunicazione di cessazione deve indicare il recapito a cui inviare l'avviso per gli addebiti relativi alla chiusura contabile della

propria posizione, nonché fornire i dati catastali aggiornati dell'immobile cessato e il nominativo del soggetto subentrante nel possesso o detenzione dell'immobile. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro tale termine la TARI non è dovuta se il contribuente ha provveduto alla riconsegna delle eventuali attrezzature per il conferimento dei rifiuti di cui al successivo comma 14 e dimostra, con idonea documentazione, di non aver continuato il possesso, la detenzione o l'occupazione dei locali e delle aree (salvo che non sia intervenuta la decadenza nei confronti dell'utilizzatore), oppure se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Le dichiarazioni di cui al presente articolo, debitamente sottoscritte dal soggetto passivo TARI, possono essere presentate presso uno degli sportelli del Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, o tramite e-mail (preferibilmente PEC), ovvero, qualora non risulti possibile utilizzare le predette modalità, a mezzo posta o fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
9. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
10. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
11. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
 12. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU (o della TIA1 o della TARES) eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in

- esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.
13. La denuncia di trasferimento anagrafico dell'utente e del suo nucleo familiare non costituisce comunicazione di cessazione, potendo verificarsi la fattispecie di casa tenuta a disposizione.
 14. Nel caso di accertata doppia imposizione sullo stesso immobile, pur in assenza di comunicazione di cessazione, il Gestore può procedere d'ufficio alla chiusura delle posizioni degli utenti per i quali è emerso non sussistere il presupposto impositivo.
 15. Alla comunicazione originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree, seppure abbia valenza la superficie imponibile dichiarata dall'utente, deve essere allegata la scheda catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori.
 16. Nel caso di decesso del contribuente di utenza domestica residente, l'utenza viene d'ufficio intestata ad uno dei familiari conviventi. Nei casi in cui non sia possibile procedere d'ufficio (utenza domestica non residente, utenza non domestica, utenza domestica residente in cui il deceduto era l'unico occupante), la dichiarazione di cessazione deve essere presentata dagli eredi entro un anno dal decesso.
 17. Le dichiarazioni già presentate e gli accertamenti divenuti definitivi ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
 18. Tutte le attrezzature necessarie al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, con relativi dispositivi di misurazione se installati, chiavette o badge) concesse in comodato d'uso gratuito dal Gestore del servizio pubblico o dal Comune devono essere restituite al Gestore alla cessazione del possesso o detenzione dell'immobile, prima della presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 8. Unica eccezione all'obbligo di riconsegna delle attrezzature si ha nei casi di cessazione e attivazione contestuali in cui l'utente, ai fini della restituzione può procedere dichiarando nel modulo di "richiesta attivazione/ cessazione utenza" di consegnare gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) al nuovo soggetto che subentra nell'utenza o di continuare ad utilizzarli presso la nuova abitazione/utenza sita comunque all'interno del medesimo territorio comunale.

...omissis...

ART. 32

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

...omissis....

ART. 37

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023 per le modifiche apportate con delibera consiliare del 26/07/2023.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse